

LEGGE 28 AGOSTO 1997, n. 285

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE  
DI DIRITTI E DI OPPORTUNITA'  
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

e

PROVVEDIMENTI COLLEGATI

# Legge 28 agosto 1997, n. 285

## Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

### Art. 1

#### **Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza**

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
  - a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  - b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
  - c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
  - d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;
  - e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
2. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

## Art. 2

### **Ambiti territoriali di intervento**

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15 - bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.
2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

## Art. 3

### **Finalità dei progetti**

1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:
  - a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore - figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo - assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;
  - b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
  - c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
  - d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
  - e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo - famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

#### Art. 4

### **Servizi di sostegno alla relazione genitore - figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo - assistenziali**

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
  - a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;
  - b) l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;
  - c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;
  - d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;
  - e) l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo - riabilitative;
  - f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 47- ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresì accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;
  - g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;
  - h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;
  - i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;
  - j) l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.
- k) La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.

#### Art. 5

### **Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia**

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
  - a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;
  - b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.
1. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.

## Art. 6

### **Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero**

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.
2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

## Art. 7

### **Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
  - a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
  - b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;
  - c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.

## Art. 8

### **Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico**

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.
2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:
3. provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
4. favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi;
5. assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresì, per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla Commissione delle Comunità europee.
6. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attività di promozione e di monitoraggio e per le attività di consulenza e di assistenza tecnica, può

avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio.
8. Per il funzionamento del servizio é autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.

#### Art. 9

#### **Valutazione dell'efficacia della spesa**

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui all'articolo 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire le funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2.

#### Art. 10

#### **Relazione al Parlamento**

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.

#### Art. 11

#### **Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia**

1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presidi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1.
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo

con periodicità adeguata sulla qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della società.

#### Art. 12

#### **Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216**

1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno.

#### Art. 13

#### **Copertura finanziaria**

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire 315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme stanziare per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 2 dicembre 1997

**Ripartizione della quota del Fondo nazionale per  
l'infanzia e l'adolescenza tra le regioni e le province  
autonome di Trento e Bolzano e di quelle riservate ai  
comuni, ai sensi dell'art. 1  
della legge 28 agosto 1997, n. 285**

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL TESORO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1996 con il quale è stato conferito all'on. le Livia Turco l'incarico di Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

Visto l'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.285 recante: "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", che istituisce e disciplina il "Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza";

Visto il comma 4 dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.285 che autorizza la spesa di lire 117 (centodiciassette) miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 (trecentododici) miliardi a decorrere dall'anno 1998;

Considerata la necessità di provvedere, in applicazione del 2° comma dell'art.1 della legge del 28 agosto 1997, n.285 richiamata, alla ripartizione percentuale delle quote del Fondo citato per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e, nella misura del 30% ad essi riservato, per i Comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo;

Acquisiti gli elementi necessari alla elaborazione dei parametri indicati all'articolo 1 della legge 285/1997 per il riparto delle quote per le regioni, le province autonome ed i comuni sopra menzionati;

Considerata la opportunità di conferire un peso uguale a ciascuno dei parametri indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 285/1997 richiamata;

Considerate le elaborazioni matematiche sui dati ISTAT, Centro nazionale di documentazione ed analisi sui minori, Ministero dell'interno, Ministero della pubblica istruzione e Ministero di grazia e giustizia;

Ritenuto quindi di percentualizzare il Fondo per le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano ed i comuni sopra indicati per effetto dell'applicazione dei parametri indicati dall'art.1 della legge n.285 citata;

Sentita la Conferenza Stato - Regioni;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Decreta

#### Art. 1

E' approvata la tabella A relativa alle quote percentuali del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.285 da destinarsi alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano. È altresì approvata la tabella B relativa al riparto percentuale della quota del 30% del Fondo riservata ai Comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo.

#### Art. 2

Il trasferimento dei finanziamenti ripartiti secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui al precedente art. 1 avviene per l'esercizio finanziario 1997 e seguenti.

#### Art. 3

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge 28 agosto 1997 n.285 qualora entro due anni dall'entrata in vigore della stessa legge le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza ed all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'art.2 comma 1, della legge citata, il Ministro per la solidarietà sociale dispone la restituzione delle somme trasferite per gli esercizi finanziari di riferimento sul capitolo n. 2967 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la successiva ridestinazione dei fondi, da parte del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

#### Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 2 dicembre 1997

Il Ministro per la solidarietà sociale (On. le Livia Turco)

Il Ministro dell'Interno (On. le Giorgio Napolitano)

Il Ministro del Tesoro (On. le Carlo Azeglio Ciampi)

Il Ministro di Grazia e Giustizia (On. le Giovanni Maria Flick)

Il Ministro per le pari opportunità (On. le Anna Finocchiaro)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 2 dicembre 1997

**Modalità organizzative e di funzionamento per  
l'attuazione del servizio di informazione, promozione,  
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico, ai sensi  
dell'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285**

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1996 con il quale è stato conferito all'on. le Livia Turco l'incarico di Ministro senza portafoglio per la Solidarietà Sociale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per la Solidarietà Sociale;

Vista la legge 28 agosto 1997, n.285 recante "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", che dispone l'attivazione presso il Dipartimento per gli Affari Sociali di un servizio di informazione, promozione, consulenza e monitoraggio;

Considerata la necessità di provvedere, in applicazione del comma 4° dell'art.8 della legge n.285/97 richiamata, all'immediata attivazione di un servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico;

Visto il decreto del Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale del 28 maggio 1995 con il quale è stato istituito presso il Dipartimento per gli affari sociali il Centro nazionale di documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA

Art.1

**Compiti e finalità del servizio**

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il Centro nazionale di documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza attiva il servizio di cui al primo comma dell'art.8 della legge 28 agosto 1997, n.285 citata in premessa e ne garantisce il coordinamento. 2.Le finalità del servizio di cui al comma 1 consistono nello svolgimento di attività di informazione, promozione, consulenza,

monitoraggio e supporto tecnico orientate a sostenere e garantire l'efficienza e l'efficacia dei piani di intervento territoriali previsti dall'art.2 della legge medesima.

## Art.2

### **Attività di informazione e promozione**

1. Al Centro nazionale di documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza, già istituito con il decreto ministeriale citato in premessa e le cui attività sono svolte in collaborazione con l'ente pubblico di assistenza e beneficenza "Istituto degli Innocenti" di Firenze giusto quanto disposto dalla Convenzione stipulata con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 9 maggio 1997, sono attribuite le seguenti funzioni di informazione e promozione concernenti:
  - a. la realizzazione di una banca dati degli interventi più significativi già realizzati nonché di tutti i progetti e gli interventi attuati in applicazione della legge 28 agosto 1997, n.285;
  - b. lo svolgimento di tutte le attività di informazione sulla legge e di promozione della applicazione della stessa, nonché la redazione, sulla base delle relazioni regionali pervenute al Dipartimento per gli affari sociali, di un rapporto annuale sullo stato di applicazione della legge sull'intero territorio nazionale;
  - c. l'offerta di moduli di formazione finalizzati ad un'adeguata conoscenza dei bisogni dell'infanzia e dell'adolescenza rivolta ad amministratori locali ed operatori dei servizi pubblici e privati al fine di migliorare la qualità degli interventi di loro competenza.
1. Lo svolgimento delle suddette attività è disciplinato da apposita convenzione stipulata tra il Dipartimento per gli affari sociali e l'Istituto per gli Innocenti di Firenze.

## Art. 3

### **Attività di assistenza tecnica**

1. Le funzioni di sostegno alla progettazione ed alla realizzazione dei Piani territoriali di intervento e degli interventi devono realizzarsi nel rispetto dei seguenti principi :
  - a. l'attività deve svilupparsi su richiesta e gratuitamente, previa autorizzazione espressa del Dipartimento per gli affari sociali da emettersi sulla base di una scheda presentata dal richiedente corredata degli elementi relativi alla localizzazione dell'intervento, alla sua qualità, durata e natura specificando se si tratti di progettazione e/o di sostegno alla realizzazione;
  - b. ai sensi dell'art.8 comma 2 lettera c) della legge 28 agosto 1997, n.285 sono considerati prioritari gli interventi richiesti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 così come definite dalla Commissione delle Comunità europee ed all'interno di queste si orienterà verso i territori con più elevato disagio sociale e minore presenza di servizi;
  - c. l'intervento di assistenza è finalizzato a favorire:
    - c.1 il corretto espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie all'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai singoli ambiti territoriali;
    - c.2 lo sviluppo di corrette metodologie di progettazione che abbiano come presupposto la conoscenza dei bisogni della popolazione minorile nei singoli territori e la valutazione dell'efficacia degli interventi promossi.
1. Per lo svolgimento delle funzioni di assistenza tecnica sono utilizzati operatori con specifica e comprovata competenza tecnica ed adeguata conoscenza delle aree territoriali di intervento.
2. L'organismo individuato ai sensi del comma 4 per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica trasmette al Dipartimento per gli affari sociali una dettagliata relazione su ogni

intervento di supporto effettuato, sulle previsioni di sviluppo del progetto sostenuto e sulle eventuali difficoltà tecniche riscontrate.

3. Lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica è disciplinato da apposite convenzioni che verranno stipulate tra il Dipartimento per gli affari sociali e gli organismi individuati, ai sensi del comma 3 dell'art.8 della legge 28 agosto 1997, n.285, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

#### Art. 4

#### **Attività di monitoraggio della spesa**

1. La funzione di monitoraggio della spesa è volta a valutare l'effettivo conseguimento degli obiettivi e l'efficacia degli interventi in relazione ai singoli volumi di spesa per ambito territoriale e per singolo progetto, nonché la funzionalità amministrativa.
2. L'organismo individuato ai sensi del comma 4 per lo svolgimento delle attività di monitoraggio trasmette al Dipartimento per gli affari sociali una relazione semestrale descrittiva dell'attività di monitoraggio effettuata.
3. Qualora, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, emergano disfunzioni procedurali ovvero carenze nell'efficacia degli interventi, il Dipartimento per gli affari sociali promuove idonee iniziative di consulenza ed assistenza tecnica. 4. Lo svolgimento dell'attività di monitoraggio è disciplinato da apposita convenzione stipulata tra il Dipartimento per gli affari sociali e l'organismo che, ai sensi del comma 3 dell'art.8 della legge n.285 citata, viene individuato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

#### Art. 5

#### **Copertura finanziaria**

1. Le spese per l'espletamento delle attività del servizio di cui al presente decreto fanno carico al Capitolo n.2953 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1997 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi. 2. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 2 dicembre 1997

La Ministra per la Solidarietà sociale (On. le Livia Turco)